



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

Al Signor Presidente
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Caserta
Viale Medaglie D'Oro n. 7
81100 CASERTA

Oggetto: Segnalazione comportamento eticamente censurabile – perito industriale non iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi - CTU recante accertamento della dinamica dell'incidente e correlativa stima dei danni – attività disciplinare del Consiglio di disciplina – Ricognizione giuridica e legislativa della materia - Distinzioni e Chiarimenti.

In riferimento alla Vostra lettera prot. n. 769/2014 del 7 ottobre u.s. con la quale richiedete il nostro intervento in merito alla segnalazione di un iscritto, il quale sottopone all'attenzione del Vostro Collegio il comportamento di un iscritto, il quale ha accettato l'incarico di CTU per l'accertamento della dinamica di un sinistro e, senza essere iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi, ha svolto anche la stima del danno da esso conseguente.

Innanzitutto, una volta ricevuta una segnalazione, come quella allegata, dovete inviare la documentazione al competente Consiglio di disciplina, affinché valuti se, dalla condotta del perito industriale, si possano trarre elementi tali da poter fondare un procedimento disciplinare, a norma del DPR 137/2012 e del regolamento del CNPI, regolante i procedimenti disciplinari e le modalità di svolgimento.

Tuttavia, l'occasione è propizia per svolgere alcune riflessioni sull'annosa questione, che può essere d'ausilio alle attività di approfondimento che il Consiglio di disciplina vorrà intraprendere.

E' prassi piuttosto diffusa presso gli uffici giudiziari che si attribuiscono incarichi inerenti la ricostruzione dinamica dei sinistri a Periti Assicurativi, iscritti al Ruolo Nazionale, di cui al D.Lgs. 209/05 (ex L. 166/92).

E', altresì, diffusa presso le cancellerie dei tribunali la prassi di accettare le istanze di iscrizione agli Albi dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presentate dai predetti Periti Assicurativi, senza che essi siano iscritti in Ordini o Collegi professionali, come prescrive la legge.

Tale abitudine, ancorché illegittima, è maturata per la concorrenza ed interazione di più componenti, quali:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

1. l'erroneo convincimento o l'inesistenza di una riserva di legge in ordine all'attività di ricostruzione dinamica e delle cause di un sinistro stradale o la sussistenza di una competenza specifica o concorrente in merito, attribuita dal Legislatore al Perito Assicurativo con la legge 166/92 e relativo decreto attuativo, ora abrogata dal D.lgs. 209/05;
2. detto erroneo convincimento è maturato alla luce di una produzione normativa non particolarmente chiara ed abbisognevole di un'esegesi approfondita e sistematica;
3. la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli, in materia, ai periti assicurativi (vedasi i provvedimenti della Procura Generale di Catania in merito);
4. la prassi, normalmente diffusa negli uffici giudiziari, circa l'attribuzione di incarichi a Periti Assicurativi, inerenti la ricostruzione dei sinistri;
5. il fatto che l'ISVAP (ora IVASS) avesse sempre ribadito, con argomentazioni non palesemente irragionevoli, la competenza dei periti assicurativi alla ricostruzione delle cause del sinistro, maturandosi il convincimento, proveniente anche da forme di "assicurazioni erronee" pervenute da soggetti istituzionali, di versare in una condizione di liceità.

Al fine di chiarire le perplessità nascenti da una così errata e disomogenea applicazione delle norme in materia, l'occasione è propizia per evidenziare che:

- l'attività ricostruttiva della dinamica dei sinistri stradali, anche in occasione di Consulenze Tecniche d'Ufficio, è riservata esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, muniti unicamente dell'iscrizione ai relativi Albi Professionali;
- l'iscrizione nel solo "ruolo" dei Periti Assicurativi non consente l'attività di Consulente Tecnico d'Ufficio, essendo esso un "elenco" e non un "albo professionale";
- condizione imprescindibile per poter richiedere l'iscrizione nell'albo dei CTU, tenuto presso i Tribunali, a norma degli artt. 13-15 Disp. Att. c.p.c., è l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale;
- la legge disciplina la obbligatoria iscrizione nel ruolo nazionale per l'estimo dei danni derivanti dai sinistri stradali per coloro i quali vogliano esercitare l'attività "professionale" di perito assicurativo.

A) A tal proposito, è bene sottolineare che è altrettanto invalsa la corretta consuetudine di affidare ad un perito industriale ovvero ad un ingegnere CTU, recanti quesiti sull'accertamento della dinamica dell'incidente e la relativa stima economica del danno da esso provocato, in quanto l'attività di stima del danno è un'attività che già fa parte della formazione professionale del perito industriale e dell'ingegnere. Infatti, la stima economica dell'incidente è oggetto della prima prova scritta degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di ingegnere.

Ma procediamo con ordine.





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

L'art. 156 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante “Codice delle Assicurazioni Private”, che ha recepito la Legge 17 febbraio 1992, n. 166, prescrive la obbligatorietà dell'iscrizione nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per i professionisti che intendano esercitare l'attività di accertamento ed estimo dei danni derivante da incidente stradale o tra natanti.

In pratica, *“L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157”*.

La norma ha introdotto una riserva di legge per l'esercizio dell'attività professionale dei Periti Assicurativi, avente ad oggetto esclusivamente le materie indicate nel predetto art. 156 ovvero la stima del danno provocato dal sinistro, regolato dalla Legge 990/69, che resta fattispecie assolutamente distinta dalla ricostruzione causale e dinamica del sinistro.

Quando si discute di “attività professionale “ di perito assicurativo, si intende allargare lo scenario delle professioni con un'altra figura, la quale, fermo restando le riserve di legge e le specifiche competenze attribuite alle professioni esistenti, si introduce un professionista, il quale, con iol superamento di una prova di idoneità, è abilitato a svolgere attività di accertamento e stima del danno derivanti da sinistri di cui alla L. 990/69 nei rapporti intercorrenti tra danneggiato e assicurazione, tutte le volte in cui l'assicurato non si ritenga soddisfatto della valutazione e la stima del danno effettuata dalla propria compagnia assicurativa per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.

Per quanto riguarda la ricostruzione dinamica dei sinistri, il Legislatore ha riservato l'attività ricostruttiva solo ed esclusivamente agli Ingegneri ed ai Periti Industriali dell'area meccanica, derivando tale riserva dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537. “Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto e art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, “Regolamento per la professione di perito industriale”).

Invero, con R.D. 23 ottobre 1923, n. 2537, il Legislatore, all'art. 51, statuiva che “Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.

Con R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, il Legislatore, promulgando il Regolamento per la professione di Perito Industriale attribuiva ad essi, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti, potendo, inoltre essere adempiute, per quanto in particolare attiene ai periti navali e meccanici la progettazione, la direzione e per i periti meccanici anche l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni, le quali non richiedessero la conoscenza del calcolo infinitesimale (Art. 16 R.D. 275/29). Anche in questo caso, il Legislatore attribuisce competenza



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

specifica per gli incarichi peritali che formassero oggetto della professione di Perito Industriale, con ciò costituendo una riserva di legge in favore dei Periti Industriali per ciò che attiene la ricostruzione dinamica dei sinistri, intesi nell'ambito di quelle perizie od incarichi afferenti le "funzioni esecutive" per i lavori inerenti alle specialità considerate e ciò con particolare riguardo ai periti meccanici e navali competenti alla progettazione, alla direzione delle macchine, normalmente coinvolte in sinistri, siano essi natanti o mezzi adoperati nella circolazione stradale.

Come è agevole notare, nel regolamento professionale degli Ingegneri e, come in seguito si vedrà, nell'All. A del D.M. n. 445/1991 e succ. mod. ed integr., la stima economica dei danni derivanti da sinistro stradale o navale, insieme all'attività ricostruttiva della dinamica dell'incidente, già appartengono alle conoscenze professionali del perito industriale e dell'ingegnere, i quali non abbisognano di una ulteriore iscrizione ad un elenco ministeriale, per lo svolgimento di tali attività, che rientrano in quelle consentite agli iscritti agli albi professionali di ingegnere e periti industriale.

Invero, è consentito al Perito Assicurativo, iscritto al relativo ruolo nazionale, la stima e l'accertamento dei danni alle cose derivanti da un sinistro inerente alla circolazione dei veicoli, intendendosi per "stima" ed "accertamento" la constatazione degli stessi, la loro palese riferibilità al sinistro, la valutazione sulle riparazioni già effettuate, le stime relative alle riparazioni da eseguire con i criteri consoni alle regole ed allo stato dell'arte. Ma se tale professionista volesse esercitare l'attività di Consulente d'Ufficio del Tribunale, dovrebbe necessariamente conseguire preventivamente l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, previsto ex lege. In questo senso, infatti, tale lettura è compatibile con la circostanza che l'estimo dei danni, riconosciuto ai Periti Assicurativi è attività completamente interdisciplinare, appannaggio anche di Ingegneri e di Periti Industriali.

Infatti, tale constatazione deriva proprio della legge istitutiva, di cui alla L. 166/92, la quale non richiedeva, per essi, Ingegneri e Periti Industriali in area meccanica, il superamento di alcuna prova d'idoneità, ma solo la documentazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio, condizione finalizzata a garantire l'esperienza concreta "sul campo", necessaria in tema di valutazioni patrimoniali e merceologiche che, normalmente, esulano da quelle, se pur approfondite conoscenze, acquisite con il mero corso di studi, in tema di applicazione della fisica e di relativi rilievi geometrici, pur essenziali in tema di ricostruzione dinamica e causale dei sinistri.

Infine, la ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta, invece, all'Ingegnere ed al Perito Industriale, con indirizzo meccanico e navale, ai quali è attribuita competenza riservata.

A tal fine, è utile ricordare che *"la giurisprudenza penale, nell'esaminare la questione della legittimo esercizio di un'attività professionale, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ha osservato che la finalità della norma di cui all'art. 348 c.p. (abusivo esercizio di una professione) è che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità culturali richieste dalla legge.*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

Ne deriva che la tutela penale in questione si estende soltanto agli atti "propri" o "tipici" delle suddette professioni” (così, Cass. Civ. Sez. III, n. 7023/99, cit).

“L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista. Entro detti limiti, il professionista può compiere anche attività che non siano tipiche della sua professione, ma che siano state valutate nell'ambito della sua abilitazione professionale e siano funzionalizzate appunto all'oggetto della professione, salvo che non siano espressamente riservate ad altre professioni in ogni caso” (Cass. Civ. ult. cit.).

Infatti, il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445, recante *“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”* (pubb. nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1992, n. 32), all'Allegato A (*“Argomenti per la prima prova scritta dell'esame o scritto grafica”*) è previsto:

- *“La funzione peritale nell'ambito professionale e giudiziario. Impostazione della perizia tecnica;*
- *“La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica”.*

B) Quindi, con la L. n. 166/92, ora sostituita dal *“Codice delle Assicurazioni Private”* (D.Lgs. 209/2005), il Legislatore ha esteso l'interdisciplinarietà di alcune delle funzioni una volta riservate, in via esclusiva, agli Ingegneri ed ai Periti Industriali, limitatamente all'estimo dei danni derivanti dalla circolazione, ma non abbia esteso anche ai Periti Assicurativi la competenza, riservata agli Ingegneri ed ai Periti Industriali – con particolare riferimento a quelli meccanici e navali – in materia di ricostruzione dinamica dei sinistri e di rappresentazioni geometriche degli stessi.

Infatti, dall'esame letterale della norma istitutiva del *“Ruolo dei Periti Assicurativi”*, emerge come il Legislatore, nel definire l'attività professionale del perito assicurativo, si concentri sulla *“stima”* e *“l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione”* dei mezzi soggetti ad assicurazione obbligatoria RCA. Si focalizza, pertanto, una competenza constatativa dei danni alle cose, che comprende – ed in questo senso va interpretato il riferimento alla nozione di *“accertamento”* – una corretta valutazione della riparazione eseguita e da eseguire a regola d'arte e dei costi necessari, al fine dichiarato di rendere operativo – limitandone il contenzioso – il meccanismo introdotto con l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile, disciplinata dalla Legge 990/69.

In considerazione di quanto suesposto, preme sottolineare che l'iscrizione al *“ruolo”* nazionale dei periti assicurativi, non costituendo l'espressione di un ordine professionale, non consente l'ufficio di consulente tecnico, a norma degli artt. 13-15 delle Disp. Att. al codice di procedura civile, tenuto conto che condizione imprescindibile per l'iscrizione all'albo dei CTU, conservato presso le cancellerie dei Tribunali, dei Giudici di Pace e delle Procure della Repubblica, è l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale. *“I Periti Assicurativi non sono espressione di una categoria organizzata in un Ordine o Collegio, per essi essendo prevista solo l'iscrizione in un ruolo che si configura come mero titolo legittimante all'accertamento e alla stima di danni provocati dalla circolazione stradale”* (così, Corte di Appello di Roma, ordinanza del 10 maggio 1998 – Corte di Appello di Napoli 27, ordinanza 27 giugno 2001).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

Di contro, tanto l'art. 15 quanto il successivo art. 16 delle Disp. Att. al c.p.c., disciplinando, rispettivamente, i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo dei consulenti del Tribunale e le modalità di presentazione della domanda d'iscrizione oltre che della necessaria documentazione, prevedono chiaramente che solo i professionisti iscritti in appositi Albi professionali possano ottenere l'iscrizione nel ridetto Albo del Tribunale.

Per quanto concerne, poi, il successivo art. 22, si deve evidenziare che tale disposizione, mentre al primo comma prescrive che tutti i giudici debbano affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'Albo del Tribunale della circoscrizione in cui hanno sede, introduce un'eccezione al secondo comma, contemplando la possibilità per il giudice istruttore di conferire un incarico ad un consulente tecnico iscritto in Albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun Albo (dei consulenti tecnici di tribunali), a condizione, tuttavia, che il Presidente venga sentito al riguardo e che nel provvedimento vengano indicati i motivi della scelta. E' di immediata evidenza che anche tale previsione normativa non contenga alcun riferimento alla possibilità di includere nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale esperti non iscritti ad ordini professionali.

Quanto innanzi sostenuto trova conforto pure nella circolare del 13 luglio 1987 dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia, ora Ministero della Giustizia, laddove è chiaramente evidenziato che *"...in effetti le disposizioni contenute negli artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c. sembrano prevedere l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici dei soli professionisti iscritti in albi professionali..."*. Sennonché, solo apparentemente in contrasto con tale premessa, discostandosi dal dato normativo, il Ministero giunge poi a sostenere che, qualora sorga per i giudici l'esigenza di avvalersi nel corso dell'istruttoria dell'ausilio di esperti non rientranti nelle categorie dei professionisti iscritti in appositi Albi professionali, questi ultimi possano ottenere l'iscrizione nell'Albo dei consulenti del Tribunale purché siano iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti esistenti presso le Camere di Commercio.

Emerge allora con ogni evidenza come tale ultima previsione rappresenti, secondo il Ministero, un'eccezione alla regola fondamentale e che, in quanto tale, debba essere limitata solo ed esclusivamente alle ipotesi in cui i giudici abbiano l'esigenza del contributo di particolari esperti con precipe competenze, differenti da quelle possedute dai professionisti regolarmente iscritti in Albi professionali.

Il Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi non è espressione di un ordine professionale, ma è un mero elenco di soggetti con una determinata formazione nella materia della stima del danno derivante dai sinistri stradali.

A chiarimento di ciò, si evidenzia che nel ruolo predetto sono iscritti anche esercenti l'attività di "carrozziere per auto", che certo non presuppone particolari conoscenze tecniche o scientifiche.

L'estimo dei danni riconosciuto ai Periti Assicurativi è interdisciplinare all'attività professionale di Ingegneri e Periti Industriali. Ma ai primi non è consentita l'iscrizione negli Albi dei CTU dei tribunali, in quanto l'iscrizione al ruolo non costituisce un titolo valido a norma degli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

Infine, la ricostruzione dinamica dei sinistri con applicazioni della fisica e redazione dei rilievi geometrici, spetta, invece, all'Ingegnere ed al Perito Industriale, ai quali è attribuita competenza riservata, anche se, tra loro, parallela.

Risulta, pertanto, evidente che la consulenza tecnica d'ufficio o di parte possa essere attribuita al Perito Industriale ed all'Ingegnere, quando l'attività professionale richiesta riguardi anche la determinazione quantitativa del danno alla stregua di una nozione di accertamento dello stesso, può essere ad essi affidata, in quanto rientrano nelle competenze specifiche attribuite *ex lege* ad ingegneri e periti industriali

C) Sempre in punto di diritto, va rammentato che, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 61 c.p.c. e 13, 22 e 23 disp. att. c.p.c. relative alla scelta del CTU hanno natura e finalità direttive, non di limite alla scelta dell'ausiliario da parte del Giudice, che sul punto conserva un potere di apprezzamento discrezionale (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/4/2001, n. 5473), sebbene non arbitrario, in quanto la sua scelta è legata ai criteri espressamente previsti dal legislatore, tra cui rientra il criterio della efficienza.

Nemmeno la scelta del CTU al di fuori dall'albo del Tribunale è sanzionata a pena di nullità (v. sul punto Cass. civ. sez. lav., 29/1/1998, n. 889). Tanto ciò è vero che l'art. 22 comma 2 disp. att. c.p.c. non prevede una autorizzazione preventiva del Presidente, ma impone solo al Giudice di sentire il Presidente medesimo e di indicare nel provvedimento le ragioni della scelta.

L'art. 61 comma 2 c.p.c. specifica che gli albi cui sono iscritti i CTU sono albi speciali, il che vuol dire che pure le norme di cui agli artt. 13 ss. disp. att. c.p.c. che ne disciplinano la tenuta e formazione hanno il carattere della specialità. Inoltre, le suddette norme affermano in sostanza che debba essere riconosciuta al Presidente del Tribunale ordinario la responsabilità di tenuta dell'albo, una volta che lo stesso sia stato istituito presso il suo ufficio.

A questa specifica titolarità sono poi correlati ai sensi dell'art. 17 Disp. att. c.p.c. l'obbligo di assumere informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante, i compiti di revisione dell'albo previsti dall'art. 18 Disp. att. c.p.c., nonché il potere di vigilanza sui medesimi consulenti ai fini disciplinari, ai sensi dell'art. 19 Disp. att. c.p.c. e gli obblighi riconnessi all'instaurazione di un procedimento disciplinare di un consulente iscritto all'albo.

A ciò, va aggiunto che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, in ordine ad un quesito circa l'estensione dei poteri di vigilanza, di cui all'art. 23 disp. att. c.p.c., del Presidente del Tribunale sulla equa distribuzione degli incarichi, con la risposta del 2 maggio 2007, ha evidenziato, tra l'altro, come l'equa distribuzione degli incarichi, connesso con il potere di vigilanza, riguardi anche “ ...la valutazione, per così dire relativa, della distribuzione degli incarichi tra i consulenti, rapportata cioè a quello che è il diverso campo di specializzazione dei professionisti e del tipo di cause o processi che vengono celebrati in un ufficio giudiziario ... ”.

“Nell'ambito del discorso sui settori di competenza s'innesta lo specifico dato normativo dell'art.146 disp. att. c.p.c., che sembra ispirato alla ratio di privilegiare in certi processi professionisti dotati di particolari competenze in determinati settori”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 1 dicembre 2014

Prot 6767/ADO/dr

Il potere di vigilanza del Presidente del Tribunale ex art. 23 Disp. att. c.p.c. (e correlativamente dal Presidente della Corte d'appello per gli incarichi conferiti nel distretto della Corte, vedi parere CSM - Ufficio Studi n.151/98 del 15 aprile 1998, sostanzialmente recepito nella delibera del Consiglio del 29 aprile 1998) non riguarda quindi solo la vigilanza sull'equa distribuzione degli incarichi tra gli iscritti all'albo, ma anche il diverso campo di specializzazione dei professionisti rispetto alle materie da trattare, siano esse l'accertamento e la stima del danno oppure la ricostruzione dinamica dell'incidente, che i magistrati non possono confondere, con esse mescolando le stesse competenze professionali riservate dalla legge.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre



CONGRESSO STRAORDINARIO
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Un Paese e una categoria
alla ricerca di un nuovo equilibrio,
promuovendo lavoro e welfare

13-14-15 novembre 2014
Roma, Marriott Hotel